

COMUNE DI CASALGRANDE RAVVEDIMENTO OPEROSO I.M.U./T.A.S.I. (art. 13 D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni)			
Ravvedimento Operoso in vigore dal 25 dicembre 2019 (D.L. 124/2019 "Decreto Fiscale 2020" convertito in Legge 157/2019)			
TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO/ VIOLAZIONE (art. 13 D.Lgs. 472/97)	LIMITI TEMPORALI	RIDUZIONE DELLA SANZIONE	ESEMPI
A) Omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione			
Ravvedimento sprint	Entro 14 giorni dalla scadenza di pagamento.	0,1% per ogni giorno	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2022 scadente il 16.06.2022 può essere sanato entro il 30.06.2022
Ravvedimento breve Lettera a)	Dal 15° giorno fino al 30° giorno dalla data di scadenza di pagamento.	1/10 del 15%: 1,5%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2022 scadente il 16.06.2022 può essere sanato entro il 16.07.2022
Ravvedimento Intermedio. Lettera a-bis)	Dal 31° giorno fino al 90° giorno dalla data di scadenza di pagamento.	1/9 del 15%: 1,67%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2022 scadente il 16.06.2022 può essere sanato entro il 14.09.2022
Ravvedimento lungo Lettera b)	Dopo il 90° giorno ma entro un anno dal termine di scadenza di pagamento.	1/8 del 30%: 3,75%	L'omesso/parziale versamento del saldo 2021 scadente il 16.12.2021 può essere sanato entro il 16.12.2022
Ravvedimento super lungo Lettera b-bis)	Oltre un anno ma entro 2 anni dal termine di scadenza di pagamento	1/7 del 30%: 4,29%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2020 scadente il 16.06.2020 può essere sanato entro il 16.06.2022
Ravvedimento iper lungo Lettera b-ter)	Oltre 2 anni fino all'atto di accertamento o comunicazione di formale controllo	1/6 del 30%: 5%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2017 scadente il 16.06.2017 può essere sanato entro il 26.03.2023
B) Parziale versamento in presenza di infedele dichiarazione			
Infedele dichiarazione.* Lettera a-bis)	Entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione (30.06.2022)	1/9 del 50%: 5,56%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2021. La situazione può essere sanata entro ulteriori 90 giorni, quindi fino al 28.09.2022
Infedele dichiarazione.* Lettera b)	Dopo il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del 50%: 6,25%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2020. La situazione può essere sanata entro il 30.06.2022
Infedele dichiarazione.* Lettera b-bis)	Entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del 30%: 7,14%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2019. La situazione può essere sanata entro il 30.06.2022
Infedele dichiarazione.* Lettera b-ter)	Oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma fino all'atto di accertamento o comunicazione di formale controllo	1/6 del 30%: 8,33%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2015. La situazione può essere sanata entro il 26.03.2022
C) Omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo			
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera c)	Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento	1/10 del 50%: 5%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2021; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 30.06.2022 la situazione può essere sanata entro ulteriori 30 giorni, quindi fino al 30.07.2022
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera c)	Entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento	1/10 del 100%: 10%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2021; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 30.06.2022 né regolarizzata entro i 30 gg successivi, la situazione può essere sanata entro ulteriori 60 giorni, quindi fino al 28.09.2022
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera b)	Dopo il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del 100%: 12,5%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2020; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 30.06.2021 né regolarizzata entro 90 giorni, quindi fino al 28.09.2021 la situazione può essere sanata entro il 30.06.2022
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera b-bis)	Entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del 100%: 14,29%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2019; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 31.12.2020 né regolarizzata entro 90 giorni, quindi fino al 31.03.2021 la situazione può essere sanata entro il 30.06.2022
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera b-ter)	Oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma fino all'atto di accertamento o comunicazione formale di controllo.	1/6 del 100%: 16,67%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2015 la situazione può essere sanata entro il 26.03.2022
*Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.			
NB. Termini presentazione dichiarazione IMU: 2016 e 2017 (30.06 dell'anno successivo); 2018 e 2019 (31.12 dell'anno successivo); 2020 e 2021 (30.06 dell'anno successivo)			
NB1 Le scadenze che cadono di sabato o in giorno festivo s'intendono prorogate automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.			
D) Errori Formali			
Omissioni o errori che non incidono sulla determinazione o pagamento del tributo se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta	Fino alla notifica della relativa contestazione da parte dell'Ufficio Tributi	nessuna	Qualora l'imposta sia stata correttamente versata ma non è stata presentata la relativa dichiarazione è possibile presentare la dichiarazione fino alla contestazione della violazione da parte dell'Ufficio.
INTERESSI	calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo): - 0,5 % dal 01.01.2015 - 0,2 % dal 01.01.2016 - 0,1 % dal 01.01.2017 - 0,3 % dal 01.01.2018 - 0,8 % dal 01.01.2019 - 0,05% dal 01.01.2020 - 0,01% dal 01.01.2021 - 1,25% dal 01.01.2022		